



# COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## Avviso Imposta di Soggiorno

L'Imposta di Soggiorno è stata istituita con Regolamento Comunale approvato in data 19.03.2019 con deliberazione consiliare nr. 16/2019. Con deliberazione consiliare nr. 10/2023 del 14.03.2023 il Regolamento è stato modificato e l'imposta, dal mese di giugno 2023, è dovuta per tutto l'arco dell'anno.

L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4 del D.Lgs. 12 aprile 2011 nr. 23 ed è disciplinato dall'apposito regolamento citato.

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (come definite dalla Legge Regionale) ubicate nel territorio del Comune di Vodo di Cadore.

Soggetto passivo dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Vodo di Cadore, pernotta nelle strutture ricettive.

Con delibera della Giunta Comunale nr. 5/2023 del 20.01.2023 sono state confermate per l'anno 2023 le seguenti misure, per ogni pernottamento.

a) Strutture ricettive alberghiere (art. 24 Legge Regione Veneto nr. 11/2013 e DRG nr. 807 del 27.05.2014) – Alberghi e Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio albergo – Albergo diffuso:

Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi)
1 stella	Euro 1,00
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,00
4 stelle e superiori	Euro 1,00

b) Strutture ricettive complementari (art. 27 Legge Regione Veneto nr. 11/2013 e DGR 419 del 27.05.2014):

Classificazione	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci giorni per i pernottamenti nelle <u>“unità abitative ammobiliate ad uso turistico”</u> e fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi per i pernottamenti nelle altre strutture ricettive)

<b><u>ALLOGGI TURISTICI</u></b> (Affittacamere – Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali, Country house, Foresterie per turisti)	Euro 1,00
<b><u>CASE PER VACANZE</u></b> (Case per ferie, Centri vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Foresterie per turisti)	Euro 1,00
<b><u>UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO</u></b> (Residence, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico <b>classificate e non classificate</b> )	Euro 1,00
<b><u>BED &amp; BREAKFAST</u></b> (Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast)	Euro 1,00
<b><u>RIFUGI</u></b>	Euro 1,00

<b>Strutture ricettive all'aperto</b> Art. 26 L.R. n. 11 del 14.06.2013 e DGR 1000 del 17.06.2014	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento</b> <b>(fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi)</b>
Campeggi e Villaggi turistici	Euro 1,00

<b><u>LOCAZIONI TURISTICHE</u></b> Art. 27 bis L.R. n. 11 del 14.06.2013 e L.R. n. 45 del 30.12.2014	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento</b> <b>(fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi)</b>
Locazioni Turistiche (Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti)	Euro 1,00

<b><u>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</u></b> L.R. n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento</b> <b>(fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi)</b>
Attività agrituristiche	Euro 1,00

### **CASI DI ESENZIONE - (art. 4 del Regolamento)**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Vodo di Cadore;
- b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- f) studenti fino al ventiseiesimo anno di età che soggiornano a Vodo di Cadore, per la partecipazione a corsi di studio/formazione/seminari;
- g) in caso di calamità naturale tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale, che pernottano per esigenze di servizio;
- h) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Vodo di Cadore per motivi di lavoro.

**Le persone interessate, per poter usufruire delle esenzioni elencate ai punti c) - d) - e) – f) – g) – h), dovranno compilare e consegnare al gestore della struttura, l'apposita attestazione utilizzando il modello A) vedi file in formato pdf.**

## **QUANDO SI PAGA**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Vodo di Cadore di cui al regolamento comunale (soggetti passivi) al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura che li ha ospitati. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Vodo di Cadore.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Vodo di Cadore delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei seguenti modi:

- tre volte all'anno, entro il **31 maggio** di ogni anno per i pernottamenti nei mesi da gennaio ad aprile, entro il **30 settembre** di ogni anno per i pernottamenti nei mesi da maggio ad agosto, entro il **31 gennaio dell'anno successivo** per i pernottamenti nei mesi da settembre a dicembre dell'anno precedente.

- mediante piattaforma **PAGO PA**

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vodo di Cadore sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

## **SANZIONI**

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo nr. 471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva o dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 Euro.

Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.

Per ogni altra informazione utile si rimanda al Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno.

Ai sensi dell'art. 180 del D.L. nr. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo del tributo. La dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate deve essere trasmessa dai gestori/locatorì esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il proprio SPID, o avvalendosi anche di CAF,

commercialisti ecc. secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2022.

Informazioni e contatti:

Ufficio Tributi

Via Nazionale nr. 19 – 32040 Vodo di Cadore

Telefono 0435/489019

Email: [segreteria@comune.vodocadore.bl.it](mailto:segreteria@comune.vodocadore.bl.it)

Pec: vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net